



## Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione allo scarico per subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi, provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio ENI sito sulla superstrada Lecce-Brindisi (viale Porta D'Europa) - PV 19322 – ditta Antonio PAREO.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

### **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura"*;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati .....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 19/09/2014 al n. 89592 il sig. Antonio PAREO nato a Lecce il 28/07/1974 e residente in Surbo (LE) alla via Tripoli n. 19 C.F. PRANTN74L289E506J, nella sua qualità di gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI PV 19322 sito sulla superstrada Lecce-Brindisi al viale Porta D'Europa, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 97916/2014 del 13/10/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Antonio PAREO, allegando la seguente documentazione:
  - relazione tecnica generale;
  - tavola grafica *"planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche"* per le acque di prima e seconda pioggia";
- con nota prot. n. 87253 del 04/12/2014 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 112/2014 che recepiva la determinazione n. 2469 del 01/12/2014 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- con nota trasmessa via PEC il settore Ambiente di questa Amministrazione comunale, chiedeva alla ditta richiede documentazione integrativa inerente lo smaltimento dei reflui civili provenienti dal bar e dei servizi dell'impianto in parola;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questa amministrazione comunale in data 13/04/2016 e recante n. 0051379/2016, il sig. Antonio PAREO, in qualità di gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI PV 19322 chiedeva l'autorizzazione allo scarico per subirrigazione delle acque rivenienti dal Bar e dai servizi annessi alla suddetta, allegando la seguente documentazione:
  - Istanza di autorizzazione;
  - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue: 19322\_Relazione;

- Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- con provvedimento del settore ambiente recante prot. n. 0053644/2016 del 18/04/2016 veniva rilasciata l'autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto, con l'obbligo per il sig. Antonio Pareo di osservare determinate prescrizioni;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- la nota della Provincia di Lecce – Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche, prot. n. 10651 del 18/02/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 103/2015 – CDR XIV del 08/09/2015;

### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R. 26/2013 all'art. 11 (*Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*) prevede che: *"Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/ depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati."*;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 19/09/2014 al n. 89592 il sig. Antonio PAREO nato a Lecce il 28/07/1974 e residente in Surbo (LE) alla via Tripoli n. 19 C.F. PRANTN74L289E506J, nella sua qualità di gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI PV 19322 sito sulla superstrada Lecce-Brindisi al viale Porta D'Europa, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013;*

- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 97916/2014 del 13/10/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Antonio PAREO, allegando la seguente documentazione:
  - relazione tecnica generale;
  - tavola grafica “*planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche*” per le acque di prima e seconda pioggia”;
- con nota prot. n. 87253 del 04/12/2014 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 112/2014 che recepiva la determinazione n. 2469 del 01/12/2014 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- con nota trasmessa via PEC il settore Ambiente di questa Amministrazione comunale, chiedeva alla ditta richiede documentazione integrativa inerente lo smaltimento dei reflui civili provenienti dal bar e dei servizi dell’impianto in parola;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questa amministrazione comunale in data 13/04/2016 e recante n. 0051379/2016, il sig. Antonio PAREO, in qualità di gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI PV 19322 chiedeva l’autorizzazione allo scarico per subirrigazione delle acque rivenienti dal Bar e dai servizi annessi alla suddetta, allegando la seguente documentazione:
  - Istanza di autorizzazione;
  - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue: 19322\_Relazione;
  - Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- con provvedimento del settore ambiente recante prot. n. 0053644/2016 del 18/04/2016 veniva rilasciata l’autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all’impianto per la distribuzione carburanti suddetto, con l’obbligo per il sig. Antonio Pareo di osservare determinate prescrizioni;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore del sig. Antonio PAREO nato a Lecce il 28/07/1974 e residente in Surbo (LE) alla via Tripoli n. 19 C.F. PRANTN74L28E506J, in qualità di gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI sito sulla superstrada Lecce/Brindisi (viale Porta D’Europa) PV 19322, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 ;

**Verificato:**

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l’Autorizzazione Unica Ambientale** sostitutiva, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:
  - autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
  - autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, a favore del sig. **ANTONIO PAREO** nato a Lecce il 28/07/1974 e residente in Surbo (LE) alla via Tripoli n. 19 C.F. PRANTN74L28E506J, in qualità di gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI sito sulla superstrada Lecce/Brindisi (viale Porta D’Europa) PV 19322;
2. **di prendere atto** della nota della Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive recante prot. n. 87253 del 04/12/2014 con la quale si è concluso il procedimento n. 112/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione del servizio ambiente della stessa Provincia n. 2469 del 01.12.2014;
3. **di prendere atto** dell’autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. recante prot. n. 0053644/2016 del 18/04/2016;

4. **di sottoporre** il gestore, sig. Antonio PAREO al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

**con riferimento all'autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento** ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06;
- c) destinare prioritariamente le acque di prima pioggia depurate all'irrigazione delle aiuole. Scaricare l'eccedenza nel bacino di dispersione;
- d) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- f) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Suap di questa Amministrazione Comunale, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- g) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

**con riferimento autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche** provenienti dal Bar e dai servizi igienici ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, l'obbligo, per il gestore, di osservare le seguenti prescrizioni:


- realizzare tutte le attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, atte a:
  - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
  - effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
  - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
  - devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
- informare, lo sportello SUAP ed il settore Ambiente di questa A. C., della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
- lungo l'asse della condotta dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare tali da garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
- i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;

- è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
  - il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Al gestore, Sig. Pareo Antonio, sede legale in Surbo alla via 4 Novembre;
  - b) Alla Società ENI Area Commerciale rete Agip di Bari, via Demetrio Marin civ. 21;
  - c) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
  - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originariamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.







**Comune di Lecce**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00055/2016-CDR XIV del 05/05/2016**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 01064-2016 del 05/05/2016**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento e dell'autorizzazione allo scarico per subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi, provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio ENI sito sulla superstrada Lecce-Brindisi (viale Porta D'Europa) - PV 19322 – ditta Antonio PAREO.**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2016 al 19/05/2016 .

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1065 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 09 MAG. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio  
IL DIRIGENTE U.F.E.  
SETTORE URBANISTICO  
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.